

CITTA' DI VALDAGNO

Provincia di Vicenza

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio di Piano



Sindaco
Avv. Alberto Neri

Assessore
Nereo Peserico

Segretario
Dott. Livio Bertoia

DIRIGENTE
Arch. Maurizio Dal Cengio

Gruppo di lavoro
Responsabile Ufficio di Piano e progettista:
Arch. Bibiana Schiano di Cola
Arch. Giorgio De Antoni
Dis. Luigi Frizzo
Geom. Massimo Pontivi
Geom. Alberto Rossato

APPROVATO con deliberazione
C.C. n. 75 del 27.11.2008

PIANO PER LA PUBBLICITA'

E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Novembre 2007
ultima revisione Agosto 2008

INDICE GENERALE

TITOLO - A: Disposizioni generali	CAPO I	Generalità	Art. A/1 Art. A/2 Art. A/3 Art. A/4 Art. A/5 Art. A/6	Oggetto del Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni Elaborati costituenti il Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni Finalità del Piano Ambito di applicazione del Piano Suddivisione del Comune in Aree Omogenee Riferimenti legislativi e rimandi legislativi
	CAPO II	Disposizioni amministrative - Organi di gestione - Competenze	Art. A/7 Art. A/8 Art. A/9	Forme di gestione del settore Pubblicità e Pubbliche Affissioni Competenze burocratiche Commissione Tecnica di Arredo Urbano
TITOLO - B: Disciplina della pubblicità	CAPO I	Generalità	Art. B/1 Art. B/2	Definizione di Pubblicità Suddivisione della Pubblicità in categorie
	CAPO II	Pubblicità Ordinaria	Art. B/3 Art. B/4 Art. B/5 Art. B/6 Art. B/6 bis	Definizione di Pubblicità Ordinaria Classificazione della Pubblicità Ordinaria Scheda Operativa Analitica Norme aggiuntive speciali Norme aggiuntive speciali per le aree omogenee "a.2", "a.3" e per gli edifici "c.3"
	CAPO III	Altre forme di Pubblicità	Art. B/7 Art. B/8 Art. B/9 Art. B/10 Art. B/11 Art. B/12 Art. B/13 Art. B/14	Posizionamento delle insegne pubblicitarie aggettanti Definizione di altre forme di pubblicità Cartelli stradali Cartelli di preavviso Pubblicità temporanea Pubblicità su tende e capottine parasole Segno orizzontale reclamistico Elementi di arredo urbano con pubblicità e fermate di mezzi di trasporto pubblico
			Art. B/15 Art. B/16 Art. B/17 Art. B/18 Art. B/19 Art. B/20	Serbatoi per G.P.L., silos, volumi tecnici ed affini Pubblicità in impianti sportivi Volantini o manifestini commerciali Pubblicità effettuata in forma mobile o ambulante Pubblicità fonica Insegne all'interno di negozi
	CAPO IV	Disposizioni speciali	Art. B/21 Art. B/22 Art. B/23	Limitazioni e divieti estesi a tutto il territorio comunale Manutenzione obbligatoria degli apparati pubblicitari Pubblicità sotto forma di "Sponsor"
TITOLO - C: Disciplina delle pubbliche affissioni	CAPO I	Pubbliche Affissioni	Art. C/1 Art. C/2 Art. C/3	Definizione di Pubbliche Affissioni Classificazione delle Pubbliche Affissioni Tipologia e dislocazione degli impianti per affissioni
	CAPO II	Sezione I: Affissioni Comuni	Art. C/4 Art. C/5 Art. C/6 Art. C/7 Art. C/8 Art. C/9	Servizio delle affissioni comuni Pance per le affissioni comuni "tipo A e B" Localizzazione degli spazi per affissioni comuni Nuovi spazi per affissioni comuni Disponibilità degli spazi per affissioni Reclami
		Sezione II: Affissioni Dirette	Art. C/10 Art. C/11 Art. C/12 Art. C/13	Disciplina delle affissioni dirette Bacheche per affissioni commerciali di esercizi privati tipo "D" Affissioni su vetrine di esercizi pubblici e commerciali Rivendite ed edicole di giornali
		Sezione III: Affissioni Speciali	Art. C/14 Art. C/15 Art. C/15 bis Art. C/16 Art. C/16 bis	Disciplina delle affissioni speciali Bacheche per affissioni speciali di pubblico interesse tipo "D" Bacheche per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive tipo "D" Bacheche per annunci funebri tipo "E" Bacheche per avvisi di pubblico interesse e annunci funebri, in area omogenea "b" - zona collinare, tipo "F"
	CAPO III	Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale	Art. C/17 Art. C/18 Art. C/19	Spazi per avvisi di pubblico interesse non commerciali: avvisi comunali - manifestazioni sortive - papiri di laurea, tipo "C" Affissione diretta Affissione fuori dagli spazi consentiti
TITOLO - D: Modalità e procedura per l'esposizione di pubblicità ed affissioni	CAPO I	Pubblicità	Art. D/1 Art. D/2 Art. D/3 Art. D/4 Art. D/5 Art. D/6 Art. D/7	Modalità di presentazione delle dichiarazioni Rilascio di Autorizzazione per Pubblicità Pubblicità difformi dalle Norme del Regolamento Targhe di Studi professionali, Uffici privati, ecc. Pagamento dell'imposta e rilascio del contrassegno Divieti speciali all'esposizione di pubblicità Esclusione dell'Amministrazione da responsabilità
	CAPO II	Pubbliche Affissioni	Art. D/8 Art. D/9 Art. D/10	Richiesta di affissione Destinazione delle località per le affissioni Determinazione delle sanzioni per violazione alle disposizioni legislative e regolamentari
	CAPO III	Sanzioni	Art. D/11 Art. D/12 Art. D/13	Pubblicità effettuata senza autorizzazione Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo o scaduto Responsabilità del pagamento
TITOLO - E: Norme transitorie e finali	CAPO I	Entrata in vigore e adeguamento al Piano	Art. E/1 Art. E/2 Art. E/2 bis	Entrata in vigore del Regolamento Adeguamento della Pubblicità ed Affissioni al Regolamento Norme abrogate
	CAPO II	Organizzazione e gestione del servizio	Art. E/3 Art. E/4	Competenze burocratiche Spazi per le affissioni e supporti per striscioni

SCHEDA OPERATIVA ANALITICA DI CUI ALL'ART. B/5

CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA (REGOLAMENTO ART. B/4)	AREE OMOGENEE (REGOLAMENTO ART. A/5)					
	a.1	a.2	a.3	b.1	b.2	c.1
	Fondovalle	CS e CSM	Città Soc.	Collina	Nuclei rurali	E. Pregio
A) IN BASE ALLA POSIZIONE						
A.1 insegne vincolate a un edificio						
A.1.1 "a bandiera" (5: solo casi art. B/6bis-b)		NO5	NO5	NO	NO	NO5
A.1.2 "sospese" (5: solo casi art. B/6bis-b)		NO5	NO5		NO	NO5
A.1.3 "a parete"						
A.2 insegne isolate						
A.2.1 su supporto autonomo singolo (1: solo casi artt. B/9.A-B B/10)		NO	NO	NO1	NO1	NO
A.2.2 su supporto autonomo multiplo (1: solo casi artt. B/9.A-B B/10)		NO1	NO1	NO1	NO1	NO1
A.2.3 su supporto autonomo "totem" (2: solo casi artt. B/9.A-B B/11)		NO2	NO2	NO2	NO2	NO2
A.2.4 su supporto improprio	NO	NO	NO	NO	NO	NO
B) IN BASE ALLA CONFORMAZIONE						
B.1 insegne "dipinte"						
B.2 insegne "a pannello piano"						
B.3 insegne "a plafoniera" o "cassonetto"		NO		NO	NO	NO
B.4 insegne "composte" o "sagomate"						
B.4.1 "piane"						
B.4.2 "scatolate"						
B.4.3 "tubolari"		NO		NO	NO	NO
B.4.4 "miste"		NO		NO	NO	NO
C) IN BASE ALLE FACCE ESPOSTE						
C.1 insegne "monofacciali"						
C.2 insegne "bifacciali"		NO			NO	
C.3 insegne "polifacciali"		NO	NO	NO	NO	NO
D) IN BASE AL MATERIALE DI COSTITUZIONE						
D.1 materiali "tradizionali"						
D.2 materiali "di sintesi"		NO		NO	NO	
E) IN BASE ALLA GAMMA DI COLORI IMPIEGATI						
E.1 colori "grezzi" o "naturali"						
E.2 colori "coprenti"						
E.2.1 "a toni caldi"						
E.2.2 "a toni freddi"		NO		NO	NO	NO
F) IN BASE AL MODO DI ILLUMINAZIONE						
F.1 insegne "luminose"						
F.1.1 "ad emissione frontale diretta"		NO		NO	NO	NO
F.1.2 "ad emissione indiretta"				NO		
F.2 insegne "illuminate"						
G) IN BASE AL TIPO DI SORGENTE LUMINOSA						
G.1 lampade "a fluorescenza"		NO		NO	NO	
G.2 lampade "ad incandescenza"						
G.3 lampade "colorate"		NO		NO	NO	
H) IN BASE ALLA PERIODICITA' DI ESPOSIZIONE						
H.1 "fissa"						
H.2 "temporanea" (3: solo casi art. B/11)	NO3	NO3	NO3	NO3	NO3	NO3
I) IN BASE ALLA DIMENSIONE						
I.1 per insegne "vincolate" ad edificio						
I.1.1 lato minore rettangolo uguale o inferiore a cm 50						
I.1.2 lato minore rettangolo superiore a cm 50		NO	NO	NO	NO	NO
I.2 per insegne "isolate"						
I.2.1 superficie inferiore o uguale a mq 3,00 (4: art. B/9 A-B)		NO4		NO4	NO4	
I.2.2 superficie superiore a mq 3,00		NO	NO	NO	NO	

TITOLO – A DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Generalità

Articolo A/1

Oggetto del Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

1. Il Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni stabilisce le norme per la disciplina dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni nel territorio del Comune di Valdagno.

Articolo A/2

Elaborati costituenti il Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

1. Costituiscono parte integrante del Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni del Comune di Valdagno i seguenti elaborati:
 - a) Relazione
 - b) Il presente Regolamento di attuazione
 - c) Piano finanziario
 - d) Tavola 1: Suddivisione del territorio in zone omogenee, scala 1:5.000
 - d) Tavola 2: Planimetrie di localizzazione degli spazi per pubbliche affissioni comuni e speciali, scala 1: 2000. (ai fini istruttori, la Tavola 2 è tenuta in costante aggiornamento dall'Ufficio competente).
 - e) Tavola 3: Particolari esecutivi e costruttivi per supporti e tabelle varie, scala 1:10, 1:2, 1:1.

Articolo A/3

Finalità del Piano per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

1. Il presente Piano:
 - a) disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie;
 - b) determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari nonché le modalità per ottenere l'autorizzazione per l'installazione;
 - c) stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionali, sociale o comunque prive di rilevanza commerciale e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale;
 - d) stabilisce la superficie degli impianti da assegnare a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Articolo A/4

Ambito di applicazione del Piano

1. L'ambito di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento riguarda i seguenti aspetti:
 - a) Determinazione di tipologie, collocazione e quantità di pubblicità in relazione alle diverse zone del territorio Comunale;

- b) Distribuzione, tipologia e collocazione sul territorio comunale degli spazi per Pubbliche Affissioni.

Articolo A/5

Suddivisione del Comune in Aree Omogenee

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo A/3, si attua la suddivisione del territorio comunale di Valdagno in due Aree Omogenee in base ai seguenti criteri:
 - area omogenea "a": zona di fondovalle
 - area omogenea "b": zona collinare
2. L'area omogenea "a", si divide in tre sottoaree:
 - "a.1" fondovalle
 - "a.2" centro storico e centri storici minori
 - "a.3" città sociale
3. l'area omogenea "b" si divide in due sottoaree:
 - "b.1" collina
 - "b.2" nuclei rurali abitati
4. La perimetrazione delle Aree Omogenee qui descritte è definita nell'elaborato grafico Tavola n.1 "Suddivisione del Territorio in aree omogenee".
5. Nella tavola di cui al punto 4. sono individuati anche gli edifici di pregio diffusi nel territorio.

Articolo A/6

Riferimenti legislativi e rimandi legislativi

1. Il presente Regolamento viene redatto in conformità alle seguenti disposizioni di legge:
 - a) Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, e successive modifiche ed integrazioni;
 - a) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n. 480, articoli nn. 8 e 10, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) Legge Finanziaria 2002: L. 28/12/2001, N. 448, G.u. 29/12/2001, n. 301 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia.

CAPO II

Disposizioni amministrative - Organi di gestione - Competenze

Articolo A/7

Forme di gestione del settore Pubblicità e Pubbliche Affissioni

1. Le funzioni connesse con l'esercizio e la gestione amministrativa del settore Pubblicità e Pubbliche Affissioni sono costituite da:
 - a) istruzione delle pratiche di richiesta per pubblicità;
 - b) rilascio di autorizzazione;
 - c) accertamento e riscossione di imposte e diritti;
 - d) prestazione del servizio di affissione pubblica;
 - e) vigilanza esterna, individuazione degli abusi, irrogazione di sanzioni e ripristino dello stato precedente l'abuso.
2. I settori e le funzioni connessi con la Pubblicità e le Pubbliche affissioni sono gestiti dal Comune di Valdagno in regime di monopolio su tutto il territorio comunale.
3. A tal fine il Comune può riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale.
4. Il servizio può anche essere affidato, interamente, in concessione ad aggio, quando il Comune ritenga che tale forma di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo.

Articolo A/8

Competenze burocratiche

1. La responsabilità dell'organizzazione e della gestione dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni spetta ad un Funzionario designato dall'Amministrazione comunale; dalle competenze del Funzionario suddetto sono esclusi gli aspetti tributari di detti settori.
2. L'Amministrazione comunale designa un Funzionario cui spetta la responsabilità della gestione e l'organizzazione di tutte le attività connesse con l'imposizione, l'accertamento e la riscossione di imposte e diritti sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni. Nel caso di gestione in concessione queste attribuzioni spettano al Concessionario.

Articolo A/9

Commissione Tecnica di Arredo Urbano

1. L'Amministrazione, per particolari esigenze, si riserva la facoltà di istituire una Commissione Tecnica di Arredo Urbano, con l'incarico di affiancare il competente ufficio nell'istruzione delle pratiche inerenti la pubblicità.
2. Compiti specifici, ambiti di competenza, composizione, grado di specializzazione e durata in carica dei componenti la Commissione stessa sono stabiliti con atto Amministrativo.

TITOLO – B DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

CAPO I Generalità

Articolo B/1 Definizione di Pubblicità

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce pubblicità qualsiasi forma di comunicazione visiva e/o acustica, diversa dalle forme assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, avente finalità commerciali, esposta od effettuata sul suolo pubblico o da esso percepibile; ovvero ogni altra comunicazione volta a far conoscere l'esistenza e/o la qualità di un bene o servizio o manifestazione, ossia volta a promuoverne la domanda e a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo B/2 Suddivisione della Pubblicità in categorie

1. Ai soli fini del presente Regolamento, le varie forme di pubblicità e di apparati pubblicitari vengono suddivisi in due categorie generali: "Pubblicità Ordinaria" ed "Altre forme di Pubblicità".

CAPO II Pubblicità Ordinaria

Articolo B/3 Definizione di Pubblicità Ordinaria

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano come "Pubblicità Ordinaria" i seguenti elementi:
 - insegne, tabelle, tabelloni, targhe, cartelli, scritte, iscrizioni, marchi, stemmi, fregi, simboli, emblemi, cartelloni, solidi geometrici regolari e irregolari recanti diciture e/o immagini pubblicitarie; ovvero forme pubblicitarie grafiche assimilabili a quelle sopra elencate non diversamente regolamentate, sia monofacciali che polifacciali.
2. Sono da considerarsi pubblicità ordinaria i segnali stradali di direzione per l'avvio a sedi di attività economiche definiti come PREAVVISI dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada vigente, di cui al successivo art. B/10 del presente Regolamento.
3. Tutte le forme di pubblicità ordinaria, per brevità, sono definite unitariamente con il termine di "Insegne".

Articolo B/4 Classificazione della Pubblicità Ordinaria

1. La Pubblicità Ordinaria viene classificata secondo i seguenti parametri:

A) IN BASE ALLA POSIZIONE

A.1 insegne vincolate a un edificio: ovvero che sfruttano come supporto la parete, o altro elemento di un edificio o manufatto realizzato per uso diverso.

- A.1.1 “a bandiera”: aventi fissaggio laterale e insegna perpendicolare al fronte dell’edificio.
- A.1.2 “sospese”: aventi il fissaggio superiore da asta o puntone e insegna perpendicolare al fronte dell’edificio.
- A.1.3 “a parete”: ovvero insegne costituite da idoneo supporto posto in opera in aderenza, oppure realizzate direttamente con adeguate tecniche pittoriche, su di una parete di edificio o altro manufatto edilizio costruito per un uso diverso; si considerano “a parete” anche le insegne giacenti su piano inclinato rispetto alla verticale del suolo o della parete.

A.2 insegne isolate: ovvero tutte le pubblicità che non godono di alcun vincolo fisico con edifici e manufatti edilizi realizzati per scopi diversi.

- A.2.1. su supporto autonomo singolo: ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per una sola pubblicità.
- A.2.2. su supporto autonomo multiplo o “Totem”: ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per più di una pubblicità.
- A.2.3. su supporto improprio: ovvero inidoneo allo scopo oppure destinato ad altra funzione, ad es. pali illuminazione, alberi, ecc.

B) IN BASE ALLA CONFORMAZIONE

B.1 insegne “dipinte”: ovvero realizzate con adeguate tecniche pittoriche direttamente su supporto murario o affine ad altro uso destinato.

B.2 insegne “a pannello piano”: ovvero realizzate con adeguate tecniche su idoneo supporto da porre in opera avente spessore inferiore a cm. 15.

B.3 insegne “a plafoniera” o cassettoni, ovvero aventi spessore complessivo superiore o uguale a cm. 15.

B.4 insegne “composte” o “sagomate”: ovvero realizzate mediante la composizione di singoli elementi accostati: lettere, simboli, ecc., posti in opera su pannello, parete o supporti in genere; oppure prodotte con sagomatura di elementi piani, tubolari o diversi di materiali vari come vetro, metallo, ecc.

- B.4.1 “piane”: aventi spessore inferiore a cm. 15.
- B.4.2 “scatolate”: aventi uno spessore maggiore o uguale a cm.15, eventualmente anche cave internamente.
- B.4.3 “tubolari”: ovvero realizzate con il sistema del tubolare sagomato a freddo o a caldo, sia di vetro al neon che di metallo o altro materiale.
- B.4.4 “miste”: ovvero risultanti dalla combinazione di insegne scatolate e tubolari.

C) IN BASE ALLE FACCE ESPOSTE

C.1. insegne “monofacciali”: ovvero che espongono un solo lato visibile con messaggi pubblicitari.

C.2 insegne “bifacciali”: ovvero che espongono alla vista due lati recanti messaggi pubblicitari, oppure insegne monofacciali costituite di materiale trasparente, per cui il messaggio pubblicitario risulti visibile su due lati.

C.3 insegne “polifacciali”: ovvero tutti i solidi geometrici regolari e irregolari che espongono più di due facce recanti messaggi pubblicitari.

D) IN BASE AL MATERIALE DI COSTITUZIONE

D.1 materiali "tradizionali": quali vernici, tempere, legno, vetro, pietre, marmi, tela, metalli come ottone, rame, ferro o bronzo tagliati, stampati o fusi; sono inclusi anche i metalli cromati, nichelati, zincati, l'acciaio inox nei diversi tipi di finitura lucidi, spazzolati, ecc.

D.2 materiali "di sintesi" cioè non disponibili in natura: quali Plexiglass, Perspex, materiali plastici in genere ed affini.

E) IN BASE ALLA GAMMA DI COLORI IMPIEGATI

E.1 colori "grezzi" o "naturali": ovvero i colori propri allo stato grezzo dei materiali impiegati; in questo caso è ammesso l'uso di vernici trasparenti con funzioni protettive.

E.2 colori "coprenti": ovvero colori che ricoprono il tono naturale grezzo del materiale impiegato quali smalti, vernici colorate, ecc.

- E.2.1 "a toni caldi": a titolo esemplificativo i colori caldi comprendono i rossi, i gialli e tutte le loro gradazioni e combinazioni come il marrone e l'arancione, nella composizione di colori caldi possono anche entrare i bianchi ed i neri come colori neutri o di contrasto, e colori freddi purché in quantità non prevalente. Sono esclusi i colori "fluorescenti".
- E.2.2 "a toni freddi": a titolo esemplificativo i colori freddi comprendono tutta la gamma che va dagli azzurri, ai verdi, ai viola; sono compresi i colori "fluorescenti".

F) IN BASE AL MODO DI ILLUMINAZIONE

F.1 insegne "luminoase": ovvero che emettono luce propria prodotta da sorgente luminosa interna.

- F.1.1 "ad emissione frontale diretta"
- F.1.2 "ad emissione indiretta" o riflessa, o retroilluminata, indifferentemente con luce ad incandescenza o a fluorescenza, purché non con luce colorata.

F.2 insegne "illuminate": illuminazione proveniente da una sorgente luminosa esterna all'insegna.

G) IN BASE AL TIPO DI SORGENTE LUMINOSA

G.1 lampade "a fluorescenza": tubi al neon.

G.2 lampade "ad incandescenza": lampadine tradizionali, lampade alogene.

G.3 lampade "colorate": sia a fluorescenza che ad incandescenza con emissione diversa dalla luce comunemente definita "bianca".

H) IN BASE ALLA PERIODICITA' DI ESPOSIZIONE

H.1 "fissa": ovvero pubblicità esposta in forma continuata e stabile.

H.2 "temporanea": ovvero esposta per un periodo definito o ad intervalli.

I) IN BASE ALLA DIMENSIONE

I.1 per insegne "vincolate" ad edificio:

- I.1.1 misura del lato minore del rettangolo circoscritto all'insegna pubblicitaria uguale o inferiore a cm. 50.
- I.1.2 misura del lato minore del rettangolo circoscritto all'insegna pubblicitaria superiore a cm. 50.

I.2 per insegne "isolate":

- I.2.1 superficie inferiore o uguale a mq. 3,00: valutata misurando il massimo rettangolo circoscrivibile

- I.2.2 superficie maggiore di mq. 3,00: superficie valutata come al punto precedente.

Articolo B/5

Scheda Operativa Analitica

1. La Scheda Operativa Analitica, allegata al presente Regolamento, è lo strumento disposto per valutare l'ammissibilità dell'esposizione delle varie tipologie di pubblicità ordinaria, di cui all'art. B/4, nelle diverse zone del Comune di Valdagno, individuate ai sensi dell'art. A/5.
2. La valutazione formale e preventiva espressa mediante la Scheda Operativa Analitica deve essere integrata secondo quanto prescritto dalle disposizioni contenute nell'articolo B/6 e nell'articolo B/6bis.
3. La Scheda Operativa Analitica è redatta sulla base della classificazione della Pubblicità ordinaria operata al precedente art. B/4 oltre che sulla suddivisione del territorio comunale in Aree Omogenee come previsto dall'articolo A/5 della presente Normativa.
4. Nella Scheda, le righe contengono i diversi parametri di classificazione, mentre le colonne si riferiscono alle Aree Omogenee comunali.
5. La sommatoria dei parametri ammissibili in ogni colonna permette di individuare le tipologie di pubblicità autorizzabile in ogni Area.
6. Allo stesso modo, la Scheda consente di valutare la conformità di una determinata pubblicità che si intende realizzare in rapporto alle caratteristiche previste per ogni Area Omogenea.

Articolo B/6

Norme aggiuntive speciali

1. In aggiunta alle disposizioni della Scheda Operativa Analitica valgono le seguenti norme:

- a. A fronte di una richiesta per l'esposizione di una o più insegne pubblicitarie nuove, deve essere valutata l'opportunità di privilegiare interventi di recupero o riproduzione delle insegne preesistenti. Le valutazioni in merito dovranno essere espresse in base ai seguenti parametri:
 - I. qualità formale dell'insegna preesistente;
 - II. stato di conservazione dell'insegna preesistente;
 - III. continuità nella denominazione dell'attività cui l'insegna si riferisce;
 - IV. continuità nel settore merceologico di attività.
- b. La posizione, la forma e le dimensioni di tutti gli apparati pubblicitari devono risultare in relazione formale con le caratteristiche peculiari del fronte dell'edificio su cui verranno applicate, per essere elemento costituente proprio della composizione del prospetto.
- c. L'insieme delle diverse pubblicità collocate su uno stesso prospetto, deve fornire un'immagine coordinata per collocazione, grafica, colori e materiali; deve essere altresì valutato l'impatto complessivo delle pubblicità sull'edificio al fine di evitare l'affollamento pubblicitario soprattutto nei casi di compresenza di più soggetti economici nel medesimo immobile, o nel caso di sedi di attività con fronte espositivo molto esteso.
- d. Per l'emissione dell'autorizzazione, in base a punti precedenti, devono venire attentamente valutati i seguenti parametri:
 - I. composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità, con particolare riguardo alla disposizione delle forature;
 - II. epoca originaria di costruzione dell'edificio;
 - III. grado di conservazione delle originarie caratteristiche architettoniche in seguito a lavori di manutenzione o di ristrutturazione;
 - IV. presenza di elementi decorativi o strutturali il cui pregio è valutato in relazione ad ogni singolo

edificio.

- e. Non sono ammesse insegne che nascondano, deturpino, danneggino, o in ogni modo compromettano, gli elementi caratteristici di un prospetto siano essi strutturali o puramente decorativi, quali: archi, architravi, portali, poggiali decorati, cornici, fregi, stipiti, aggetti, e similari, parti in ferro, pietra, ecc. anche se di modesto valore artistico/storico, ma rilevanti ai fini della composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità.
- f. Negli edifici non è ammessa l'installazione di insegne relative ad Attività che non hanno sede negli edifici stessi.
- g. Per gli immobili ricadenti nelle aree omogenee a.2, b.2 oltre a quelli vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, la superficie lorda complessiva di ogni insegna non può superare il limite di mq. 0,50. La somma delle insegne sul medesimo prospetto non potrà superare complessivamente la superficie di mq. 2,00
- h. Per gli immobili ricadenti nelle aree omogenee a.2 e a.3 e per gli edifici c.1 valgono anche le norme specifiche di cui al successivo punto B/6bis.

2. isole informative

- a. Le isole informative sono delle aree specializzate destinate a fornire, in luoghi di particolare rilevanza urbanistica o di traffico, un servizio d'informazione, attraverso dispositivi informatici multimediali, sulle attività insediate, sugli uffici e strutture pubbliche ed in genere su tutti i servizi di pubblico interesse ed utilità anche sovracomunali presenti nel territorio del Comune di Valdagno
- b. La realizzazione di dette Isole può avvenire solo a seguito di approvazione di progetto esecutivo, ove sia indicato con precisione il tipo ed il numero di apparati destinati a fornire le informazioni di pubblica utilità, possibilmente dotati di tecnologia elettronica interattiva avanzata, oltre alla dotazione di elementi di arredo urbano atti alla creazione di aree di sosta temporanea per gli automobilisti.
- c. Nel progetto delle Isole, deve essere prevista la possibilità di disporre di ambienti da adibire ad ufficio informazioni con presenza temporanea di personale, in occasione di eventi di particolare rilevanza e di pubblico interesse.
- d. Nelle Isole Informative è prevista una elevata concentrazione di apparati pubblicitari; è ammessa l'installazione di supporti autonomi atti all'esposizione di cartelloni pubblicitari e la creazione di supporti multipli per pubblicità denominati "Totem".
Nelle Isole informative è pure ammissibile la posa di orologi, datari, termometri digitali luminosi, anche di grande formato, aventi scopi pubblicitari, cartelli a messaggio variabile, così come di ogni altro apparato di arredo urbano con funzioni di supporto pubblicitario.

Articolo B/6 bis

Norme aggiuntive speciali per le aree omogenee "a.2", "a.3" e per gli edifici "c.3"

In aggiunta alla Scheda Operativa Analitica e alle norme speciali previste dall'art. B/6, gli interventi relativi al centro storico cittadino, alla città sociale e agli edifici di pregio, devono rispettare le norme di cui al presente articolo.

1. Insegne esterne al foro vetrina.

- a) **Insegne "a parete"**. Su facciate che hanno unitarietà formale e tipologica, le insegne e le vetrine devono essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di pannello, stessa altezza e stesso

trattamento dei fori-vevtrina. Ogni elemento deve essere fissato all'esercizio commerciale a cui fa riferimento.

Nessun tipo di insegna, parallela al piano dell'edificio, può coprire più di un foro vetrina, anche nel caso di esercizi commerciali che utilizzano più vetrine (fig.2).

Al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle forometrie degli edifici, non possono essere collocate insegne a piani diversi dal piano terreno.

Portici:


Le insegne parallele al piano dell'edificio possono essere collocate unicamente nella parete di fondo dei portici; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità. Sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata esterna, insegne in **filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità**, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica. E' ammesso il logo e il nome dell'attività commerciale sulle tende da collocarsi ai sensi del punto 3 del presente articolo.

a.1 - Insegne a pannello piano.

I materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, acciaio, alluminio verniciato.

E' escluso l'alluminio anodizzato.

La posizione delle insegne a pannello esterne è così regolata (fig.1): la distanza dell'insegna dal limite superiore a. e dal limite inferiore b. deve essere uguale; il limite laterale c. deve coincidere con la cornice del foro-vevtrina.



Non è consentita l'applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre di pietra.

In presenza di foro-vevtrina ad arco o ad arco ribassato non è consentita l'applicazione dell'insegna esterna rettangolare o curva.

Schemi esemplificativi – fig.2 e 3:

- 3. nessun tipo di insegna esterna può coprire più di un foro vetrina;
- 3. su un foro vetrina ad arco o arco ribassato non è consentita l'installazione di alcun tipo di insegna al di sopra della linea di imposta dell'arco.



fig.2




fig.3

a.2 - Targhe e pannelli laterali.

La posizione della targa è così regolata – fig.4:

- a. limite superiore massimo: il bordo superiore della cornice;
- b. limite inferiore massimo: il bordo superiore dell'attacco a terra;
- c. limite laterale massimo: cm 10 dalla cornice del foro-vevtrina.

In presenza di foro-vevtrina ad arco o ad arco ribassato, il limite superiore massimo corrisponde all'asse del marca arco (fig.5).

Le targhe laterali poste su superficie trattata a bugnato devono rispettare disegno e dimensioni dello stesso.




fig.4




fig.5

a.3 - Insegne composte con caratteri indipendenti.

Le insegne a carattere indipendenti sono le più adatte agli edifici presenti nel centro storico.

I materiali consentiti sono: ottone, rame, ferro, acciaio, alluminio (esclusa ogni forma di anodizzazione). Sono consigliate nel caso in cui l'insegna debba essere posizionata su portali di edifici storici di particolare pregio.

Le insegne a carattere indipendenti possono essere poste accanto al foro-vetrina, o fra due fori-vetrina dello stesso esercizio, tenendo presenti le regole per il posizionamento delle targhe laterali.

a.4 - Insegne luminose.

I materiali consentiti sono: vetro, plexiglass trasparente, tubo al neon di diametro massimo di cm 1,5. Non sono consentite insegne luminose a luce intermittente. I trasformatori e collegamenti alla rete elettrica non devono essere visibili dall'esterno. Le insegne esterne a pannello e le targhe laterali possono contenere elementi per l'illuminazione che siano nascosti alla vista e che generino una luce indiretta e riflessa. Si possono utilizzare insegne a caratteri indipendenti con elementi luminosi incorporati nelle lettere che generano una luce indiretta e riflessa.

Sono consentite eccezioni alle norme sopra indicate nei casi di attività di pubblico interesse, quali: uffici postali, tabaccherie, farmacie, ecc., per le quali è d'obbligo l'uso della segnaletica nazionale.

b) Insegne a "bandiera" e "sospese". Sono consentite le insegne a bandiera per gli esercizi di pubblica utilità per cui esse vengono specificatamente prescritte (farmacie, bar, ristoranti, alberghi, ecc.). I materiali consentiti per il supporto sono metalli verniciati. I materiali consentiti per gli elementi appesi sono: legno, metallo verniciato, vetro, plexiglass trasparente, tubo al neon del diametro massimo di cm 1,5. Lo spessore massimo consentito per il pannello delle insegne opache è di cm 5, per quelle luminose di cm 10.

La posizione dell'insegna a bandiera rispetto al foro-vetrina è così regolata (fig.6):

- altezza minima da terra cm 250;
- limite superiore massimo: cm 10 al di sotto del bordo inferiore delle finestre del primo piano o del marcapiano;
- limite inferiore massimo: cm 10 dal filo superiore della cornice del foro-vetrina.




fig.6

Le insegne a bandiera non devono arrecare ostacolo alla viabilità, pertanto deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Comunale competente per materia.

Per quanto riguarda i pannelli luminosi, la fonte luminosa può essere interna al pannello (caratteri incisi), se esterna deve essere schermata.

I trasformatori e i collegamenti alla rete elettrica non devono essere visibili dall'esterno.

E' consentita l'installazione, con i criteri di cui sopra, di insegne a bandiera anche per gli esercizi commerciali in genere a condizione che non arrechino ostacolo alla circolazione e alla visibilità dei segnali stradali, pertanto deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Comunale competente per materia. Tali insegne devono inserirsi correttamente nel contesto evitando il sovraffollamento, devono essere realizzate in "ferro battuto" e "lamiere storiche", nel rispetto del contesto storico in cui si inseriscono, l'eventuale fonte luminosa può essere solo esterna e deve essere schermata.

Portici:

Non sono **mai ammesse insegne a bandiera all'esterno di portici** salvo che per segnalare la presenza di **servizi primari di pubblica utilità** (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi, farmacie e similari ...).

Sulla parete interna di portici di **edifici storici**, sono ammesse solo piccole insegne a **stendardo o a targa, a scultura o similari**, mentre sulla parete interna dei portici di **edifici contemporanei**, sono ammesse **anche** insegne a bandiera del tipo a **filamento neon e a lettere singole**.

Nei portici e nelle gallerie possono essere ammesse, per particolari esigenze di visibilità debitamente documentate, insegne trasversali al senso di percorrenza collocate a soffitto purché siano in corrispondenza dell'ingresso principale del negozio, non siano in conflitto con l'illuminazione, siano contenute nelle dimensioni e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Il tipo e dimensione dell'insegna deve ripetersi uguale per gli esercizi commerciali di tutto il portico. I materiali ammessi sono: legno, metallo (escludendo qualsiasi forma di anodizzazione), vetro, plexiglass, sempre nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Quanto previsto alla presente lettera b) vale anche per le insegne "sospese".

2. Insegne interne al foro vetrina.

a) Insegne a "pannello". I materiali consentiti sono legno, metallo escludendo qualsiasi forma di anodizzazione, vetro, plexiglass.

Il pannello può essere posto all'interno o all'esterno del serramento della vetrina, non deve sporgere rispetto al filo esterno della cornice. La superficie dell'insegna a pannello non deve essere superiore a un decimo della superficie del foro-vetrina; in ogni caso in presenza di sopralucente possono essere utilizzate le dimensioni dello stesso. Nel caso in cui il pannello viene collocato all'interno del negozio, dietro il vetro, questo può occupare anche l'intero foro vetrina.

Non è consentito inserire insegne nel foro vetrina nei casi di fori ad arco o ad arco ribassato.

b) Scritte su vetro e su infisso. La scritta su vetro per il suo carattere di "leggerezza" può essere adottata per tutti i tipi di foro-vetrina, anche e soprattutto nei casi in cui la cornice e il serramento abbiano un particolare pregio.

La scritta su infisso può essere a caratteri dipinti, a caratteri incisi, a caratteri indipendenti di materiale diverso da quello dell'infisso.

c) Insegne interne luminose. È consentita la luce diretta. Sono consigliati in particolare: tubi fluorescenti al neon del diametro massimo di cm 1,5 e pannelli di plexiglass flou con caratteri incisi e riflettenti. L'insegna luminosa è consentita per tutti i tipi di foro-vetrina e non deve essere superiore a un decimo della superficie del foro-vetrina.

3. Tende.

Le tende esterne potranno essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine, anche nel caso di esercizi commerciali su più piani.

Le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali e, se a servizio degli esercizi commerciali, possono contenere scritte pubblicitarie; devono essere in tinta unita, con colori e materiali in armonia con l'edificio e il contesto.

Lo sporto della tenda non può essere superiore a cm 150 e l'altezza minima dalla pavimentazione non può essere inferiore a cm 220; in ogni caso devono essere valutati eventuali impedimenti alla circolazione o alla visibilità di segnali stradali.

Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo. Non è consentito l'uso di tende esterne sulla cornice della vetrina degli edifici che, nella fascia del piano terreno, presentano un trattamento dei materiali di particolare pregio, quali: bugnati, fregi, decorazioni lapidee.




fig.7

Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi significativi (portici, bugnati,...), le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. Nel caso di fori-vevtrina ad arco o ad arco ribassato è consentita solo la tenda interna alla cornice (fig.7). Nei portici sono ammesse tende a scorrimento verticale, come in fig. 7, da collocarsi sul fondo virtuale dell'arcata esterna.

4. Copertura del plateatico.

Non sono ammesse tende a scorrimento con bracci estensibili a copertura di aree soggette a plateatico (fig.8).

Le aree pubbliche di cui viene concesso il plateatico, possono essere coperte esclusivamente mediante ombrelloni. Questi devono avere struttura centrale in legno o in metallo verniciato brunito, devono essere in tessuto (esclusa la plastica e/o il telo cerato) e in tinta unita (preferibilmente nei colori naturali). E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli ombrelloni. E' ammesso solo il logo del locale, ma di dimensioni adeguate.






fig.8

TIPI DI INSEGNE A BANDIERA/SOSPESE RINVENUTE NEL CENTRO STORICO DI VALDAGNO



TIPI DI SUPPORTI PER INSEGNE A BANDIERA/SOSPESE E PER ALTRI ELEMENTI RINVENUTE NEL CENTRO STORICO DI VALDAGNO



4. Modalità per la presentazione dei progetti.

Per gli immobili di cui al presente articolo la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è la seguente:

- a. localizzazione dell'intervento in scala 1:1000;
- b. documentazione fotografica delle zone interessate dall'intervento, comprendendo l'intero immobile e gli edifici attigui;
- c. relazione illustrativa dello stato di fatto;
- d. piante, sezioni e prospetti necessarie ad illustrare i termini dell'intervento;
- e. simulazione dell'inserimento dell'insegna;
- f. autorizzazione condominiale o del proprietario.

Articolo B/7

Posizionamento delle insegne pubblicitarie aggettanti

1. Le insegne pubblicitarie a bandiera, sospese, o a parete con sporgenza pari o superiore a 15 cm dal fabbricato cui sono vincolate, vengono considerate come "aggettanti" dal presente Regolamento.
2. Le insegne pubblicitarie aggettanti sulla pubblica via pedonale, devono essere poste ad una altezza maggiore di cm. 220 dal piano viabile.
3. Per le insegne aggettanti che ricadono su aree destinate a traffico veicolare, il distacco minimo dal suolo deve essere conforme al vigente Codice della Strada.

CAPO III

Altre forme di pubblicità

Articolo B/8

Definizione di altre forme di pubblicità

1. Gli apparati pubblicitari ricadenti sotto la presente definizione sono quelli descritti all'articolo 47, commi 4 - 5 - 6 - 7 - 8, del D.P.R. 495/92 (cartello, striscione, locandina, stendardo, segno orizzontale reclamistico, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità o propaganda) e successive modifiche ed integrazioni, non diversamente regolamentati o definiti nel precedente Capo II.

Articolo B/9

Cartelli Stradali

1. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. I cartelli stradali pubblicitari di cui al presente articolo, sono autorizzati nel rispetto delle leggi e decreti citati al precedente articolo A/6
3. I cartelli ed i supporti devono essere prodotti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici: le strutture di sostegno, sia nella parte fuori terra che nelle fondazioni, devono essere opportunamente dimensionate per resistere alla spinta del vento.
4. La manutenzione in perfetto stato di conservazione dei cartelli spetta separatamente ad ogni Richiedente, mentre è onere di tutti i Richiedenti la manutenzione in perfetto stato del supporto.

5. In caso di mancata manutenzione vengono comminate, al Richiedente, nel caso di singolo cartello, o ai Richiedenti, nel caso del supporto o dell'insieme dell'impianto, le sanzioni previste al Titolo D - Capo III - della presente Normativa.
6. Inoltre il presente regolamento dispone quanto segue:
 - **A – CARTELLI STRADALI PUBBLICITARI IN SOTTOAREE “a.2” e “a.3”**
 - a) su suolo pubblico è consentita solamente la posa dei cartelli di preavviso di cui al precedente art. B/3.2 e successivo B/10.
 - b) i cartelli ricadenti totalmente su aree private potranno avere dimensioni massime fino a mq. 3,00. in tutte le altre zone vengono applicate le norme previste dal codice della Strada vigente e relativo Regolamento di attuazione
 - **B – CARTELLI STRADALI PUBBLICITARI IN AREA OMOGENEA “b”**
 - a) non è consentita la posa di cartelli stradali pubblicitari secondo la definizione di cui al punto 1 del presente articolo.
 - b) su suolo pubblico è consentita solamente la posa dei cartelli di preavviso di cui al precedente art. B/3.2 e successivo B/10
 - **B.1 – CARTELLI STRADALI PUBBLICITARI IN SOTTOZONE “b.2”**
 - a) su suolo pubblico è consentita solamente la posa dei cartelli di preavviso di cui al precedente art. B/3.2 e successivo B/10.
 - b) i cartelli ricadenti totalmente su aree private potranno avere dimensioni massime fino a mq. 3,00. in tutte le altre zone vengono applicate le norme previste dal codice della Strada vigente e relativo Regolamento di attuazione.

Articolo B/10

Cartelli di preavviso

1. I segnali stradali definiti di “preavviso” al precedente art. B/3.2, sono diversi dai cartelli di cui all'articolo B/9 e sono impiegati per la pubblicizzazione e l'avvio a:
 - sedi di attività ricettive o di ristorazione,
 - sedi di attività commerciali, terziario e di servizio,
 - sedi di attività produttive industriali e/o artigianali.
 - a. devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dal Codice della Strada vigente e dal relativo Regolamento di Attuazione.
 - b. la posa potrà avvenire unicamente su supporti predisposti a tale scopo dal Comune, tenendo conto delle esigenze dei richiedenti. Potranno essere esposti un numero massimo di 6 cartelli di preavviso per ogni supporto.
2. Detti segnali di preavviso possono associare il marchio alla denominazione della Ditta e devono ritenersi segnali stradali a tutti gli effetti di Legge; la vigilanza sulla loro collocazione ed utilizzo è dunque riservata agli uffici competenti in materia di viabilità e circolazione stradale e pubblicità.
3. Nei vari punti individuati sull'intero territorio comunale di Valdagno, è consentita la posa di un numero massimo di 6 cartelli di preavviso per ogni attività.
4. L'autorizzazione all'esposizione dei cartelli di preavviso ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile.
5. Costituendo una forma di pubblicità individuale, sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità.

Articolo B/11

Pubblicità Temporanea

1. TOTEM PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

- a) Il Comune può provvedere direttamente alla installazione di apparati destinati alla diffusione di informazioni di interesse pubblico e comunicazioni pubblicitarie;
- b) tali elementi devono inserirsi in maniera armonica nell'ambito in cui sono posti in opera;
- c) devono inoltre sopperire all'impossibilità di assolvere in altro modo ad analoghe funzioni informative e di comunicazione civica o pubblicitaria;
- d) possono essere forniti di supporto autonomo o essere vincolati su prospetti di edifici;
- e) possono supportare informazioni sia grafiche che luminose che messaggi video.
- f) l'accesso all'uso di tali supporti deve avvenire su presentazione di domanda da parte dei richiedenti, senza altri vincoli;
- g) il Comune si riserva la facoltà di emanare un regolamento interno per l'accesso all'uso di tali apparati.
- h) Il Comune può autorizzare la posa di tali apparati da parte di soggetti privati, nella salvaguardia e nel rispetto dei punti precedenti e delle norme generali del presente regolamento.

2. STRISCIONI

- a) Ai fini del presente Regolamento per "striscione" è da intendersi l'elemento bidimensionale bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione.
- b) L'Amministrazione comunale predispone una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale. L'installazione e l'esposizione di tali striscioni, standardi, drappi, teli è consentita oltre a carattere istituzionale e culturale anche a carattere commerciale ai sensi delle sentenze del TAR Veneto n. 3749/04 e dell'ordinanza n.343/97 del 26/02/1997 del TAR Lazio, con limitazioni temporali disposte dal 10° comma dell'art.51 del Regolamento al Codice della Strada, inoltre dovranno osservare un'altezza minima di m. 5,5 dalla sede stradale attraversata dallo striscione.
- c) L'esposizione di striscioni è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni.
- d) E' vietato l'uso di supporti diversi da quelli predisposti dal Comune per il fissaggio e l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area pubblica.
- e) Per manifestazioni di iniziativa pubblica o di rilevante interesse pubblico sono ammesse deroghe al precedente divieto solo a seguito di atto emanato dal Sindaco.
- f) Anche gli striscioni o teli ricadenti completamente su terreno privato, costituendo pubblicità a tutti gli effetti, necessitano di autorizzazione comunale da rilasciare a seguito di domanda scritta inoltrata dall'avente titolo, precisando la data di inizio e la durata dell'esposizione.
- g) Gli striscioni ricadenti interamente su suolo privato necessitano dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada da cui risultano visibili.

3. STENDARDI

- a) Ai fini del presente Regolamento, per stendardo è da intendersi un elemento bidimensionale monofacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, aderente ad una superficie di appoggio abitualmente destinata ad uso diverso, finalizzato alla promozione pubblicitaria, può essere illuminato da sorgente luminosa esterna; comunque diverso dalla pubblicità ordinaria.
- b) Gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale ricadono nella disciplina della pubblicità ordinaria.
- c) L'esposizione sarà possibile solo previa presentazione di domanda all'apposito ufficio anche da parte di Persone fisiche o giuridiche diverse in tutto o in parte dagli aventi titolo di proprietà dell'edificio interessato.
- d) L'autorizzazione all'esposizione è temporanea ed avrà la durata dell'evento cui lo stendardo si riferisce più i quindici giorni antecedenti la data dell'evento stesso. Il periodo complessivo di

esposizione non potrà comunque essere superiore a 30 giorni.

4. TABELLONI ESPOSTI IN CANTIERI EDILIZI

- a) Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici e per salvaguardare il decoro urbano, i cartelli relativi ad attività edilizie devono essere uniformati ai modelli emanati dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal competente Ufficio per la Pubblicità.
- b) Nell'ambito del cantiere è ammessa l'esposizione di cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici e sub appaltatrici dei lavori in atto, purché tali cartelli non vengano associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo o alla segnaletica obbligatoria in materia antinfortunistica.
- c) La pubblicità temporanea esposta nei cantieri edilizi, di cui al punto b) e quella finalizzata alla vendita degli immobili del cantiere stesso, non necessita di autorizzazione.

5. PUBBLICITA' TEMPORANEA SU AREA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

- a) Per l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale e corrisposta l'imposta prevista in misura di legge
- b) Il calcolo dell'imposta viene effettuato in base alla superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario.
- c) I mezzi pubblicitari esposti sono soggetti al rispetto delle norme in materia al pari degli altri mezzi pubblicitari.

6. ALTRE FORME DI PUBBLICITA' TEMPORANEA

- a) Altre forme di pubblicità esposte in forma mobile o temporanea su spazi privati sono equiparate a tutti gli effetti del presente Regolamento alla pubblicità ordinaria.

Articolo B/12

Pubblicità su tende e capottine parasole

- 1. Le scritte riportate su tende e/o capottine parasole sono equiparate a tutti gli effetti alle altre forme di pubblicità ordinaria.

Articolo B/13

Segno orizzontale reclamistico

- 1. È da considerare "Segno orizzontale reclamistico", la riproduzione sulla superficie stradale o di altre pavimentazioni esterne, con materiali e tecniche diverse, di scritte in caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 2. Sono realizzabili in tutte le Aree Omogenee, ma solo su suolo di proprietà del richiedente o con autorizzazione scritta dell'avente/i titolo.
- 3. È possibile creare anche un dislivello tra il piano di calpestio e la scritta purché tale differenza rientri all'interno dei limiti previsti dalla legge 13/89 e D.M. 236/89 – art. 8.2 - sul superamento delle barriere architettoniche.
- 4. Le scritte su pavimentazioni esterne sono equiparate alla pubblicità ordinaria.

Articolo B/14

Elementi di Arredo Urbano con pubblicità e fermate di mezzi di trasporto pubblico

- 1. A scopo esemplificativo si elencano alcuni elementi considerati di arredo urbano, suscettibili di essere impiegati quali supporti per la pubblicità: orologi, barometri, termometri e datari, transenne, sedute, contenitori dei rifiuti, chioschi, pensiline e coperture, gazebi, fioriere, portacicli, dissuasori di traffico, fermate di mezzi pubblici ed altri articoli affini.
- 2. Gli elementi di arredo urbano impiegati quale supporto per pubblicità sono assimilati alla pubblicità

ordinaria.

3. Per quanto riguarda la gestione della pubblicità nei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, l'Amministrazione Comunale deve preventivamente regolamentare con l'Ente fornitore del servizio di trasporto pubblico la fornitura e posa degli elementi per la segnalazione e l'individuazione dei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico.
4. A tal fine si predispone un capitolato d'onere contenente le indicazioni circa: le competenze per la posa e la manutenzione di detti elementi, la proprietà degli stessi ed il soggetto debitore dell'imposta o del diritto per la pubblicità o l'affissione colà effettuata nei confronti del Comune di Valdagno con l'indicazione dei tempi e delle modalità di riscossione.
5. La pubblicità posata ai sensi dei punti precedenti, non deve in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.
6. Gli enti e i soggetti richiedenti la posa di elementi di arredo urbano destinati all'esposizione di pubblicità, in conformità al successivo art. B/22, sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria dei loro impianti. In caso di inadempienza, il Sindaco provvede ad emettere ordinanza di rimozione secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

Articolo B/15

Serbatoi per G.P.L., silos, volumi tecnici ed affini

1. I serbatoi per il G.P.L. o altri combustibili liquidi o gassosi recanti scritte e/o simboli di identificazione, purché visibili da luogo pubblico, sono assimilabili a pubblicità ordinaria e vengono equiparati ad un unico mezzo pubblicitario polifacciale.
2. Quando i serbatoi citati sono mascherati da siepi o elementi simili, oppure sono interrati o comunque non visibili da luogo pubblico, decade il loro carattere di mezzo pubblicitario e con esso le conseguenze derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.
3. I silos di aziende artigianali, industriali o agricole, le cabine elettriche private ed altri "volumi tecnici" isolati, possono essere utilizzabili quali supporti per pubblicità nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del presente Regolamento.
4. Vengono assimilati a mezzi pubblicitari polifacciali anche altri apparati quali lanterne pubblicitarie di esercizi pubblici ed affini.

Articolo B/16

Pubblicità in impianti sportivi

1. Gli apparati pubblicitari esposti in forma temporanea o permanente all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere, siano essi pubblici o privati, nel caso in cui risultino visibili dall'esterno degli impianti stessi da luogo pubblico, sono assimilati a Pubblicità Ordinaria a tutti gli effetti del presente Regolamento, ma esenti dal rilascio dell'autorizzazione.
2. E' vietato esporre materiale pubblicitario all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere in modo tale che almeno una faccia del mezzo risulti visibile unicamente dall'esterno dell'impianto sportivo stesso.

Articolo B/17

Volantini o manifestini commerciali

1. La distribuzione di volantini nel Comune di Valdagno è ammessa senza limitazioni se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.
2. La distribuzione di volantini, se effettuata in luogo pubblico o accessibile al pubblico, deve venire effettuata esclusivamente mediante consegna a mano da parte dell'addetto;
3. E' vietato su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da

veicoli in genere, oppure con distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta.
4. Nei locali pubblici o aperti al pubblico, la distribuzione di volantini è libera.

Articolo B/18

Pubblicità effettuata in forma mobile o ambulante

1. E' consentito, sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 57 "pubblicità sui veicoli", del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, oltre al rispetto delle ordinanze sindacali, sentito il competente ufficio della Polizia municipale.
2. Per il rispetto delle finalità generali del presente Piano e Regolamento, è proibita la sosta o lo stazionamento protratto per qualsiasi periodo di tempo oltre la normale fermata, di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari sia su suolo pubblico, che accessibile al pubblico, che visibile da tali luoghi.

Articolo B/19

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica sulle strade e in genere negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione nelle forme stabilite dal vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco si riserva di negare la predetta autorizzazione o limitarla a determinate zone ed orari a propria discrezione.

Articolo B/20

Insegne all'interno di negozi

1. Le insegne pubblicitarie poste all'interno di un locale pubblico e/o aperto al pubblico, quando sono correttamente leggibili solo dall'esterno del locale stesso, sono equiparate a pubblicità ordinaria e ricadono nella disciplina del presente Regolamento.

CAPO IV Disposizioni Speciali

Articolo B/21

Limitazioni e divieti estesi a tutto il territorio comunale

1. Non è soggetta a limitazioni l'esposizione temporanea di cartellonistica e segnaletica su suolo pubblico da parte di imprese appaltatrici di lavori stradali e/o edili regolarmente autorizzati.
2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. B/14, è proibita l'installazione di supporti per pubblicità fisse recanti immagini di planimetrie e/o analoghe elaborazioni grafiche del territorio comunale o comprensoriale, al di fuori di quanto autonomamente operato per iniziativa comunale. In particolare si vietano le tabelle a rame sbalzato e verniciato, in lamiera o legno o materiali plastici, verniciate o laccate.
3. L'eventuale installazione di pubblicità ordinaria nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale o la collocazione di elementi di arredo urbano con pubblicità di cui all'art. B/14, su suolo pubblico o con destinazione ad uso pubblico, deve ottenere il preventivo nulla osta dell'Ufficio competente per stabilire la fattibilità dell'intervento, le modalità di posa, di manutenzione e la proprietà degli elementi; l'autorizzazione è soggetta alla tassa sulla pubblicità e per l'occupazione

di suolo pubblico nella misura minima di mq. 1, ha validità annuale rinnovabile tacitamente, salvo diverse motivazioni o esigenze dell'Amministrazione.

Articolo B/22

Manutenzione obbligatoria degli apparati pubblicitari

1. Richiedenti l'esposizione di pubblicità in forma visiva, a qualsiasi tipologia essa appartenga, devono mantenerle in buono stato di conservazione. I contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dal Titolo D - Capo III - del presente Regolamento.

Articolo B/23

Pubblicità sotto forma di "Sponsor"

1. E' consentita l'esposizione di pubblicità in forma visiva, in qualità di "Sponsor", relativa a interventi di carattere pubblico eseguiti per conto della Pubblica Amministrazione mediante sponsorizzazione (sistemazione aiuole, installazione tabelloni, totem, giochi, ecc.).
2. Le modalità di collocazione, la dimensione, la durata dell'esposizione e ogni altro aspetto, sono concordate preventivamente con l'Ufficio competente e sottoscritte mediante accordo.

TITOLO C DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I Pubbliche Affissioni

Articolo C/1

Definizione di Pubbliche Affissioni

1. Ai fini e per gli effetti delle presenti norme, si definisce come Pubbliche Affissioni la forma di pubblicizzazione di beni, servizi e manifestazioni, effettuata in veste grafica, tramite l'affissione entro appositi spazi designati dall'Amministrazione comunale, oppure su spazi privati opportunamente definiti nelle seguenti Sezioni II e III, di: manifesti, cartelli, avvisi, bandi, poster, locandine, annunci, ordinanze, notificazioni, disposizioni, delibere, dichiarazioni, proclami, editti, decreti, comunicati, appelli, programmi, informazioni, messaggi, provvedimenti, bollettini, rapporti, note, inviti, convocazioni, notiziari, riviste, giornali, pubblicazioni, rotocalchi, elenchi, liste, tabelle, cataloghi; di qualunque materiale costituiti.
2. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materia di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Articolo C/2

Classificazione delle Pubbliche Affissioni

1. Il presente Regolamento stabilisce la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare ad affissioni, tra:
 - a) affissioni di natura commerciale,
 - b) affissioni a prevalente interesse pubblico, e rilevanza culturale;
2. inoltre, tra:
 - a) superfici per pubbliche affissioni gestite direttamente dal Comune, o da eventuale concessionario,
 - b) superfici per l'effettuazione di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.
3. Il presente Regolamento definisce come:
 - a) AFFISSIONI COMUNI quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura del Comune o del suo concessionario.
 - b) AFFISSIONI DIRETTE quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.
 - c) AFFISSIONI SPECIALI quelle a prevalente interesse pubblico, e rilevanza culturale, ovvero in cui la natura commerciale non sia preminente, effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Articolo C/3

Tipologia e dislocazione degli impianti per affissioni

1. La tipologia di tutti gli impianti per affissioni esistenti sono illustrate nella tav.3.
2. La dislocazione degli impianti per affissioni è individuata nella tavola 2. Questa ha un valore indicativo circa la localizzazione, il numero e la tipologia degli impianti; questi parametri possono essere modificati e aggiornati, in relazione alle esigenze del territorio comunale, direttamente

dall'Ufficio competente.

3. In conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, la superficie minima degli impianti da adibire a pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti (per l'esatta quantità rilevata alla data del presente Piano si rimanda alla Relazione). Il 10% di tale superficie è destinata alle AFFISSIONI SPECIALI, ai sensi dell'art. 1, comma 480, lettera c), della L.311/2004.

CAPO II

Sezione I: Affissioni Comuni

Articolo C/4

Servizio delle affissioni comuni

1. Il servizio delle affissioni comuni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti come definiti al precedente art. C/1, contenenti comunicazioni aventi rilevanza economica nella misura stabilita dall'Amministrazione.
2. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni Comuni è effettuata in forma diretta dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dalle successive modifiche e integrazioni e norme e regolamenti vigenti aventi attinenza alla materia; l'Amministrazione può altresì affidare a terzi il solo servizio di attacchinaggio delle affissioni comuni.
4. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Articolo C/5

Plance per le affissioni comuni "tipo A e B"

1. Le Pubbliche Affissioni nel Comune di Valdagno devono venire effettuate esclusivamente in appositi spazi, costituiti da idonei supporti definiti "plance", a tal fine realizzati secondo lo schema "tipo A e B" della tavola 3 e dislocati sul territorio a cura dell'Amministrazione comunale, secondo la tavola 2.
2. Derogano da tale vincolo solo alcune categorie di "Affissioni Dirette e Speciali" così come definite nelle seguenti Sezioni II e III.

Articolo C/6

Localizzazione degli spazi per le affissioni comuni

1. Nella tavola 2 sono individuati gli "spazi per pubbliche affissioni" esistenti e previsti alla data della presente variante. L'elenco aggiornato dei suddetti spazi per le Affissioni è disponibile presso l'Ufficio competente.
2. In detto elenco, oltre alle località, è specificata la disponibilità di spazi in termini di moduli; il modulo base per gli spazi di affissione è di cm. 100 x h. 140.
3. La tavola 2 viene progressivamente aggiornata a cura dell'Ufficio Competente, con l'aggiunta dei nuovi spazi.

Articolo C/7

Nuovi spazi per le affissioni comuni

1. L'Amministrazione comunale può prescrivere la posa in opera di nuove plance per Affissioni ogni qualvolta risultino ultimate le opere di urbanizzazione primaria all'interno di un'area soggetta a piano urbanistico attuativo: Piano di Recupero, Piano di Lottizzazione, Piano Insediamenti Produttivi, ecc.; oppure quando vengano realizzate opere pubbliche o aperte all'uso pubblico quali: piazze, parcheggi, slarghi, aree a verde attrezzato, ecc. La posa di tali plance dovrà avvenire a carico dell'Amministrazione comunale, oppure andrà prevista in sede di convenzione, a carico dei lottizzanti, nel caso di lottizzazioni di iniziativa privata.
2. La localizzazione delle plance per affissioni dovrà essere prevista all'interno di parcheggi, aree di sosta, piazze e aree pedonali in genere.

Articolo C/8

Disponibilità degli spazi per affissioni

1. In occasione di eventi particolari, quali ad esempio consultazioni elettorali locali o nazionali, l'Amministrazione ha la facoltà di ridurre in tutto o in parte il numero e la dislocazione degli spazi disponibili per le Pubbliche Affissioni normali, riservando l'impiego degli spazi indisponibili alle organizzazioni che partecipano in modo diretto o indiretto alle consultazioni.

Articolo C/9

Reclami

1. In caso di reclami verso il servizio di affissioni, si attua il procedimento previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

Sezione II: Affissioni Dirette

Articolo C/10

Disciplina delle affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale stabilisce la superficie da destinare ad affissioni aventi natura commerciale, in spazi diversi dagli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni gestite direttamente dal Comune o dal concessionario da questi delegato; nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e delle finalità generali del presente Regolamento in merito alla conservazione del decoro urbano.
2. Per la loro natura ibrida, le affissioni dirette ricadono nella disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
3. Possono essere autorizzati impianti di tipo poster o gigantografie di proprietà privata, da collocarsi esclusivamente su edifici privati, nel limite complessivo di 30 mq, nel rispetto del Codice della strada e delle norme urbanistico edilizie con particolare attenzione agli edifici con valore storico, architettonico e documentale.

Articolo C/11

Bacheche per affissioni commerciali di esercizi privati "tipo D"

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere l'autorizzazione alla posa di bacheche, su supporto autonomo o vincolate ad altro manufatto, da destinare a spazi per affissioni di natura

economica ed altro di soggetti privati quali: agenzie immobiliari, agenzie turistiche e di viaggio, pubblici esercizi, attività commerciali e di servizio in genere, ecc., nell'ambito delle zone perimetrate del territorio comunale valdagnese.

2. L'Amministrazione autorizza la posa delle bacheche previa valutazione dei seguenti elementi: impatto sull'ambiente urbano, rilevanza sociale dell'informazione commerciale, estensione del fenomeno, dislocazione, numero e tipologia degli impianti richiesti ed ogni altro elemento ritenuto importante per concorrere a formare la valutazione.
3. La posa delle bacheche in esame, è autorizzata anche in aderenza a fabbricati di proprietà privata; in tale caso, l'istanza è sottoscritta congiuntamente, oltre che dal Titolare dell'esercizio, anche da tutti gli aventi titolo di proprietà o equivalente sull'immobile interessato dalla posa della bacheca.
4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede deve essere usato particolare riguardo nella valutazione dell'impatto della bacheca sulla composizione architettonica della facciata dell'edificio, in special modo per fabbricati storici. Devono essere osservate le disposizioni dell'articolo B/6 e B/6bis del presente Regolamento.
5. La tipologia e la finitura di dette bacheche deve essere omogenea ai modelli presentati negli elaborati grafici del presente Regolamento e in particolare al "tipo D" della tavola 3.

Articolo C/12

Affissioni su vetrine di esercizi pubblici e commerciali

1. Sono autorizzate le affissioni pubblicitarie effettuate direttamente dagli esercenti attività economiche sulle superfici interne e/o porte o vetrine dei locali in cui avviene la vendita o la somministrazione o la prestazione di beni e/o servizi.
2. Tale autorizzazione deve intendersi limitata a:
 - a) pubblicità relativa all'esercizio stesso,
 - b) manifesti e locandine che pubblicizzano spettacoli, manifestazioni, eventi in genere, aperti al pubblico.
 - c) avvisi di pubblico interesse o di natura istituzionale.
3. E' vietato l'impiego di dette superfici per affissioni per conto di Soggetti economici Terzi.

Articolo C/13

Rivendite ed edicole di giornali

1. L'Amministrazione comunale concede alle rivendite di giornali, nel rispetto delle consuetudini locali, l'affissione sulle superfici esterne di pertinenza dell'esercizio stesso di materiale pubblicitario vario inerente l'attività colà svolta.
2. Le affissioni sono consentite esclusivamente su appositi supporti che devono essere ritirati dall'esercente nel periodo di chiusura dell'esercizio. La violazione di dette norme comporta la revoca dell'autorizzazione.

CAPO II

Sezione III: Affissioni Speciali

Articolo C/14

Disciplina delle Affissioni speciali

1. L'Amministrazione comunale stabilisce la superficie da destinare ad affissioni contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, di pubblico spettacolo, di costume e

- comunque prive o con scarsa rilevanza commerciale.
2. Tali affissioni speciali devono avvenire in spazi diversi dagli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni gestite direttamente dal Comune o dal concessionario da questi delegato; nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e delle finalità generali del presente Regolamento in merito alla conservazione del decoro urbano.
 3. Le affissioni di cui alla presente Sezione concorrono al 10% degli spazi totali per affissioni previsti dall'art. 1, comma 480, lettera c), della L.311/2004.

Articolo C/15

Bacheche per affissioni speciali di pubblico interesse "tipo D"

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di Enti, Comitati, Istituzioni, Fondazioni, Opere, Istituti, Scuole, Gruppi, Associazioni, Organizzazioni, Società, Circoli, Club, Partiti, Sindacati che ne facciano richiesta, un numero massimo di 3 bacheche per ciascun richiedente, atte ad accogliere affissioni di varia natura;
2. L'Amministrazione installa le bacheche della tavola 3 "tipo D" su richiesta, nei luoghi indicati nella tavola 2. In ogni zona individuata è possibile l'installazione di più bacheche nel rispetto dei criteri generali contenuti nelle presenti norme. L'Ufficio competente per materia potrà comunque valutare, sulla base dei criteri generali espressi nel presente regolamento, eventuali richieste di installazione al di fuori dei siti puntualmente individuati nella tavola 2.
3. Ottenuta l'assegnazione della bacheca, si accede all'uso previo pagamento di un canone annuo rivalutabile.
4. La misura del canone, comprensivo dell'eventuale canone per occupazione di suolo pubblico, è stabilito dall'Amministrazione Comunale.
5. All'assegnatario spetta l'onere di manutenzione della bacheca; in difetto di ciò, ai fini della conservazione del decoro urbano, interviene direttamente l'Amministrazione che provvede ad addebitare i costi sostenuti direttamente all'Assegnatario.
6. L'assegnazione può essere revocata con effetto immediato dalla Giunta Comunale qualora ricorrano i casi di:
 - cessazione di attività dell'Assegnatario,
 - scioglimento del sodalizio,
 - insolvenza nei confronti dell'Amministrazione,
 - uso improprio della bacheca assegnata,
 - mancata manutenzione della bacheca,
 - esposizione nella bacheca di affissioni di contenuto contrario alla morale pubblica.
7. L'affissione in dette bacheche deve avvenire a cura dell'Assegnatario.
8. Il versamento del canone, deve essere effettuato in misura annua anticipata.
9. Le bacheche sono assegnate per un periodo di cinque anni.
Eventuali bacheche che si renderanno disponibili durante il quinquennio, sia per nuove installazioni sia per revoca delle assegnazioni, saranno assegnate a domanda sino al termine dello stesso quinquennio. Nel caso una specifica bacheca sia interessata da più richieste, l'assegnazione avviene a sorteggio; le richieste non soddisfatte vengono tenute in considerazione per altre bacheche indicate in subordine dai richiedenti.

Articolo C/15 bis

Bacheche per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive "tipo D"

1. L'Amministrazione Comunale autorizza la posa di bacheche, di cui al "tipo D" della tavola 3, nella quantità massima di 5 per ciascun Ente, da destinare a spazi per affissioni di Sale cinematografiche, Sale per la musica, Teatri o locali per intrattenimento e pubblici spettacoli in genere; così pure bacheche per affissioni relative a manifestazioni sportive periodiche di pubblico interesse in impianti sportivi stabili, sia pubblici che privati, come: stadi, palazzetti dello sport e simili. Eventuali deroghe motivate, al numero massimo di bacheche, possono essere concesse

- previo parere della Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa a seguito di presentazione di istanza, sottoscritta congiuntamente dal proprietario o avente titolo equivalente oltre che dall'Ente gestore del pubblico locale, ove siano contenute esaurienti indicazioni relative alla distribuzione territoriale di dette bacheche, alla loro forma, dimensione, materiali impiegati e colori, il tutto nel rispetto delle norme della presente Normativa e delle finalità generali del Regolamento per la Pubblicità e Pubbliche Affissioni.
 3. La realizzazione, la posa in opera e la manutenzione è a carico del richiedente.
 4. Se la posa è autorizzata su beni immobili di proprietà privata l'istanza di cui al precedente comma deve essere sottoscritta anche da tutti gli aventi titolo di proprietà o equivalente sul bene.
 5. La tipologia e la finitura di dette bacheche deve essere conforme allo spirito e finalità della presente normativa.
 6. L'autorizzazione può essere revocata con effetto immediato dalla Giunta Comunale qualora ricorrano i casi di:
 - cessazione di attività dell'Assegnatario,
 - scioglimento del sodalizio,
 - insolvenza nei confronti dell'Amministrazione,
 - uso improprio della bacheca autorizzata,
 - mancata manutenzione della bacheca,
 - esposizione nella bacheca di affissioni di contenuto contrario alla morale pubblica,
 7. E' dovuto nei modi previsti dalla legge l'eventuale pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico.

Articolo C/16

Bacheche per annunci funebri "tipo E"

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, "tipo E" della tavola 3, adeguati per numero dimensioni e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri.
2. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi altro supporto o spazio, diverso da quelli appositamente previsti.

Articolo C/16 bis

Bacheche per avvisi di pubblico interesse e annunci funebri, in area omogenea "b"- zona collinare, "tipo F"

1. L'Amministrazione Comunale individua e mette a disposizione delle bacheche in legno, "tipo F" della tavola 3, da destinare ad avvisi di pubblico interesse ed annunci funebri in area omogenea "b"- zona collinare;
2. L'affissione degli annunci funebri deve obbligatoriamente avvenire sui tali supporti predisposti dal Comune.
3. In detti spazi potrà essere esposto ogni genere di affissioni purché non di natura commerciale.

Articolo C/17

Spazi per avvisi di pubblico interesse non commerciali: avvisi comunali - manifestazioni sportive - papiri di Laurea, tipo "C"

1. Con il presente Piano l'Amministrazione Comunale individua e mette a disposizione delle plance, tipo "C" della tavola 3, da destinare ad avvisi di pubblico interesse.
2. In detti spazi potrà essere esposto ogni genere di affissioni purché non di natura commerciale e non proveniente da titolari di altre bacheche e spazi di cui all'art. C/15, ad eccezione delle affissioni effettuate per spettacoli e manifestazioni sportive che possono accedere sia all'uso delle bacheche

previste dall'art. C/15 che alle plance previste dal presente articolo.

3. In ossequio alle consuetudini locali, tali spazi potranno essere occupati con: avvisi dell'Amministrazione Comunale o altri Enti territoriali, avvisi di soggetti di diritto pubblico, Enti morali, Associazioni culturali, manifesti e locandine di spettacoli e manifestazioni sportive, manifestazioni pubbliche in genere quali: sagre popolari, festeggiamenti, ricorrenze, manifesti di laurea comunemente denominati "papiri".

CAPO III

Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale

Articolo C/18

Affissione diretta

1. E' vietata l'affissione diretta da parte di soggetti diversi dal Comune o dal concessionario del servizio, ad eccezione dei casi previsti nelle precedenti Sezioni II e III: Affissioni dirette ed Affissioni speciali.

Articolo C/19

Affissioni fuori dagli spazi consentiti

1. Nessuna forma di affissione può essere effettuata fuori dagli spazi a tale scopo destinati dal presente Regolamento.

TITOLO – D
Modalità e procedura per l'esposizione di pubblicità e affissioni

CAPO I
Pubblicità

Articolo D/1

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. Soggetto richiedente la pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e/o colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Le persone fisiche e giuridiche che intendono richiedere l'autorizzazione all'esposizione o realizzazione di pubblicità nell'ambito amministrativo territoriale del Comune di Valdagno, possono farlo presentando apposita dichiarazione, anche cumulativa, presso l'ufficio competente, nella quale devono sempre essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni alle norme concernenti la finanza delle Pubbliche Amministrazioni
3. L'istanza deve sempre essere composta almeno da:
 - a) dichiarazione sottoscritta dal/i richiedente/i e/o dagli aventi titolo,
 - b) disegno schematico della pubblicità che si intende esporre ove siano precisate tutte le principali dimensioni, compresa l'eventuale sporgenza dalla parete verticale, il distacco minimo dal suolo, e la distanza dalla sede stradale o dal marciapiede,
 - c) documentazione fotografica particolareggiata, dalla quale risulti visibile l'intero prospetto interessato dalla pubblicità richiesta, con evidenziazione delle altre pubblicità eventualmente esistenti.
4. La documentazione di cui alle lettere a, b, c del punto 3 deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta, del tipo di pubblicità effettuata o della sua localizzazione originaria.

Articolo D/2

Rilascio di Autorizzazione per Pubblicità

1. Le richieste per l'esposizione o l'effettuazione di forme pubblicitarie in genere, che risultino conformi alle disposizioni contenute nel precedente Titolo - B, sono autorizzate direttamente su proposta del competente Ufficio, di cui agli artt. A/8 e D/1.2. delle presenti Norme, senza alcun esame supplementare.
2. I termini di durata, subentro e decadenza dall'autorizzazione per la pubblicità sono desunti dagli art. 27/30 del D.L.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo D/3

Pubblicità difformi dalle Norme del Regolamento

1. Contro il diniego del competente Ufficio all'installazione della pubblicità è ammesso ricorso alla Giunta Comunale per il riesame della domanda presentata.
2. La Giunta Comunale, in casi eccezionali, può autorizzare forme di pubblicità parzialmente o totalmente difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo D/4

Targhe di Studi professionali, Uffici privati e pubblici, ed affini

1. Le targhe di studi professionali, di uffici pubblici, privati, ed attività affini, come Banche, Assicurazioni, ecc., non necessitano di autorizzazione per l'esposizione in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) rispetto degli articoli di cui al Capo II - Titolo - B - delle presenti norme, in particolare per quanto concerne forma, colori, materiali e posizionamento della targa in relazione alle diverse Aree Omogenee;
 - b) dimensioni della targa non eccedenti il formato "UNI A3" (Ente Nazionale Italiano di Unificazione): mm. 420 di base, mm. 297 di altezza o viceversa;
 - c) targa non luminosa;
 - d) invio di comunicazione scritta preventiva all'Ufficio competente in materia di pubblicità, comprensiva della documentazione di cui al punto 3 dell'articolo D/1 del Regolamento;
2. Non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, per l'esposizione di una targa, il Richiedente dovrà seguire la procedura normalmente prevista per ogni altra forma pubblicitaria.

Articolo D/5

Pagamento dell'imposta

1. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, il Richiedente deve recarsi presso l'Ufficio indicato e provvedere al versamento dell'imposta dovuta oltre alle eventuali maggiorazioni, canoni, ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La collocazione dell'apparato pubblicitario è a completo carico ed onere del Richiedente.
3. Il personale di vigilanza è incaricato di verificare la rispondenza al dispositivo dell'autorizzazione delle condizioni di esposizione.
4. In caso di difformità il Richiedente sarà chiamato ad apportare le modifiche opportune entro i termini fissati in base all'articolo D/11; se il richiamo sarà ignorato, verrà disposta la rimozione della pubblicità ed il Richiedente incorrerà nei casi previsti dal Titolo D, Capo III, della presente Normativa.

Articolo D/6

Divieti speciali all'esposizione di pubblicità

1. L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione ad esporre, collocare o effettuare qualsiasi forma di pubblicità, in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica, ambientale, storica ed artistica, in accordo con le finalità espresse nel presente Regolamento oltre che nel Nuovo codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione; anche nel caso che risultino rispettate tutte le norme qui contenute.

Articolo D/7

Esclusione dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità

1. L'autorizzazione ad esporre, collocare o effettuare qualsiasi forma di pubblicità, concessa dal Sindaco sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio preposto e sentiti gli eventuali pareri consultivi, si intende rilasciata con salvezza dei diritti dei Terzi e nella presunzione che il Richiedente abbia ottemperato a tutti gli obblighi in materia fiscale, urbanistica, ecc.

CAPO II Pubbliche Affissioni

Articolo D/8 Richiesta di affissione

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato ovvero spedito, franco di ogni spesa, all'Ufficio gerente il servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni del Comune di Valdagno entro tre giorni dalla data richiesta per l'inizio delle affissioni, al fine di consentire l'effettuazione del servizio nei termini richiesti.
2. Il materiale esposto sia a cura del servizio di Pubbliche Affissioni che dei privati, negli spazi di loro pertinenza, deve essere contrassegnato dall'Ufficio con un timbro indicante il periodo di affissione o la data dell'ultimo giorno di affissione.
3. Tale disposizione è valida anche nei casi di esenzione dal tributo.

Articolo D/9 Destinazione delle località per le affissioni

1. La scelta degli spazi per le affissioni viene operata dall'Ufficio tra quelli disponibili al momento dell'affissione tra i diversi quartieri e località del territorio comunale.
2. Ad ogni Richiedente deve essere assicurata una distribuzione percentualmente uniforme delle affissioni nelle varie zone, centrali e periferiche, del territorio comunale. L'uniformità nella distribuzione dovrà essere applicata dal Servizio in base a:
 - a) distribuzione numerica delle plance per affissioni nelle zone del Comune;
 - b) numero di manifesti da affiggere;
 - c) eventuale indisponibilità temporanea di spazi in determinate zone.

CAPO III Sanzioni

Articolo D/10 Determinazione delle sanzioni per violazione alle disposizioni legislative e regolamentari

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni suddette possono conseguire, a seconda dei casi, sanzioni di natura amministrativa, sanzioni tributarie ed interessi, sanzioni penali, sanzioni per infrazioni al Codice della strada
2. Costituiscono violazioni soggette a sanzioni i seguenti atti:
 - a) effettuazione di pubblicità o affissioni senza la prescritta autorizzazione;
 - b) effettuazione di pubblicità e affissioni con difformità o variazioni rispetto all'autorizzazione ottenuta;
 - c) effettuazione di pubblicità o affissioni contravvenendo alle disposizioni legislative e regolamentari;
 - d) mancata manutenzione degli impianti pubblicitari – artt. C/15.7-8, B/22;
 - e) mancata rimozione degli impianti non più collegati ad attività in essere.
3. Per le modalità di applicazione e la misura delle sanzioni si osservano le seguenti norme di legge già richiamate al precedente art. A/6
 - a) Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II e successive modifiche ed integrazioni;

- b) Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; articoli nn. 23 e 24 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 23, comma 11 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n. 480, articoli nn. 8 e 10; e successive modifiche ed integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.
 5. Le sanzioni per omessa, tardiva o infedele richiesta di pubblicità; per omesso o tardivo pagamento; le soprattasse e gli interessi di mora riguardano l'aspetto tributario dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni, e sono da computarsi in aggiunta alle sanzioni amministrative stabilite nei precedenti commi.

Articolo D/11

Pubblicità effettuata senza autorizzazione

1. In caso di installazione di pubblicità prive di autorizzazione o difformi dall'autorizzazione, il responsabile dell'abuso ha tempo 15 giorni dalla data di contestazione o di notifica dell'infrazione per presentare una richiesta di sanatoria nel caso in cui il mezzo pubblicitario installato abusivamente risulti conforme alle norme legislative e regolamentari. Se la pubblicità abusivamente effettuata risulta non sanabile, il responsabile dell'abuso ha 15 giorni di tempo dalla data di contestazione o di notifica dell'infrazione per rimuovere in proprio la pubblicità abusiva.
2. I mezzi pubblicitari possono essere rimossi a cura del Comune anche nei casi previsti al C/15.7- 8.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D. L.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo D/12

Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo o scaduto

1. I mezzi pubblicitari non più collegati ad attività in essere devono essere rimossi, dal titolare dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla chiusura dell'attività. Gli anzidetti mezzi pubblicitari e le pubblicità e affissioni, esposte abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.
2. Si può emettere ordinanza di rimozione o provvedervi direttamente, anche qualora i mezzi pubblicitari ricadano in uno dei casi previsti al precedente articolo.
3. Nell'ordinanza di cui sopra, il Sindaco stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione fissata dall'ordinanza medesima. In caso contrario, i beni eventualmente confiscati resteranno di proprietà del Comune che potrà disporre la demolizione e l'avviamento alle discariche.
4. I manifesti abusivi vengono coperti o rimossi senza nessuna comunicazione a cura del dipendente comunale che abbia rilevato la contravvenzione al presente regolamento, o da personale appositamente incaricato di tale mansione.
5. Se la rimozione è effettuata a cura del comune, oltre alla sanzione, saranno imputate a carico del committente le imposte per la pubblicità o affissione
6. Avverso l'ordinanza di rimozione dei mezzi pubblicitari, è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60, oppure ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Articolo D/13

Responsabilità del pagamento

1. Al pagamento delle sanzioni, imposte, diritti, sovrattasse, ammende, ecc., previsti dai precedenti articoli sono obbligati in solido i materiali esecutori nonché i committenti delle affissioni o pubblicità per cui incarico o interesse siano state eseguiti le affissioni o la pubblicità.

TITOLO – E Norme Transitorie e Finali

CAPO I Entrata in vigore e adeguamento al Piano

Articolo E/1 Entrata in vigore del Regolamento

1. Le norme e le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni di Valdagno entrano in vigore successivamente alla esecutività della delibera di approvazione.

Articolo E/2 Adeguamento della Pubblicità ed Affissioni al Regolamento

1. Tutte le forme e gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale, effettuati senza la prevista autorizzazione alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio comunale dovranno essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano e in particolare, se risulteranno:
 - a) CONFORMI alle norme qui contenute, saranno autorizzati previa presentazione di una richiesta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione con allegata la documentazione fotografica di cui al punto 3.c dell'articolo D/1.
 - b) DIFFORMI dovranno essere rimosse su iniziativa dell'avente titolo, in caso di contestazione o di notifica, si procederà secondo le modalità del precedente articolo D/11. La nuova insegna seguirà l'iter di approvazione previsto dal presente regolamento.
2. Se la difformità potrà essere eliminata con l'esecuzione di opere di lieve entità si dovrà presentare una richiesta specificando che si tratta di una sanatoria e precisando quali interventi si intendono eseguire, dovrà essere allegata in ogni caso la documentazione fotografica come per il punto - a -.
3. Tutte le forme e gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale, effettuati con regolare autorizzazione, se risulteranno DIFFORMI dalla presente normativa, dovranno essere rimossi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, fermo restando la possibilità di applicare quanto previsto al punto 2.
4. In caso di inadempienza alle precedenti disposizioni provvederà l'Amministrazione Comunale con spese a carico del responsabile.

Articolo E/2 bis Norme abrogate

1. Il presente Regolamento comunale abroga e sostituisce quello precedente in vigore ed ogni altra disposizione ad esso contraria riportata su altri regolamenti comunali e/o normative comunali vigenti inerenti questioni di pubblicità e pubbliche affissioni sul territorio del Comune di Valdagno

CAPO II

Organizzazione e gestione del servizio

Articolo E/3

Competenze burocratiche

1. Le competenze inerenti l'organizzazione e la gestione dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni, con la esclusione degli aspetti tributari e dell'attività di vigilanza, sono assegnate al Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale fino alla designazione del funzionario di cui all'art. A/8.1. delle presenti Norme.
2. Le competenze inerenti l'organizzazione e la gestione degli aspetti tributari dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni, sono assegnate al Dirigente della Ragioneria comunale fino alla designazione del funzionario di cui all'art. A/8.2. delle presenti Norme; oppure fino alla data di attribuzione del servizio di Pubbliche affissioni ad un Concessionario.
3. Le competenze inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività di vigilanza esterna ed individuazione degli abusi in merito a Pubblicità e Pubbliche Affissioni, di cui all'art. A/7.e., sono assegnate al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale fino alla data di attribuzione di tale mansione ad altro ufficio.

Articolo E/4

Spazi per le affissioni e supporti per striscioni

1. L'elenco degli spazi disponibili per le affissioni e pubblicità è disponibile presso l'ufficio per le affissioni e l'ufficio per la pubblicità e viene progressivamente aggiornato ed integrato con l'aggiunta dei nuovi spazi nel rispetto dei parametri quantitativi previsti.
2. L'aggiornamento della tavola 2 avverrà a cura dell'Ufficio preposto alla gestione e aggiornamento delle cartografie; l'Ufficio competente alla gestione del servizio dovrà inoltrargli al momento del rilascio dell'autorizzazione la comunicazione delle variazioni avvenute.

Riduzione della Tavola 1: Suddivisione del Territorio in aree omogenee

